

autorizzata col predetto decreto ministeriale 6 febbraio 1953, le cui caratteristiche tecniche vennero precisate col decreto ministeriale 2 ottobre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 15 marzo 1961;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 15 agosto 1965, con il quale venne autorizzata l'emissione di un francobollo da L. 130 a complemento della serie autorizzata col predetto decreto ministeriale 6 febbraio 1953, nonché del francobollo per espressi da L. 150 e di quello di posta pneumatica da L. 20, le cui caratteristiche tecniche vennero precisate col decreto ministeriale 23 marzo 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 14 agosto 1967;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 26 maggio 1966, con il quale venne autorizzata l'emissione di francobolli ordinari a soggetto « flora », le cui caratteristiche tecniche e valori facciali da L. 20, L. 40, L. 90 e L. 170 vennero precisati col decreto ministeriale 3 maggio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 22 novembre 1966;

Considerato che, con l'adozione delle macchine elettroniche selezionatrici, raddrizzatrici e bollatrici della corrispondenza — funzionanti in base al potere emissivo per fluorescenza dei francobolli applicati sulla corrispondenza medesima — viene introdotto, per la stampa delle carte valori postali, una speciale tipo di carta fluorescente;

Considerato che le carte valori postali stampate su carta fluorescente devono avere un margine bianco di due millimetri per lato, compresa la dentellatura, anziché di un millimetro e mezzo come è stabilito dalle caratteristiche tecniche di cui ai decreti ministeriali anzidetti;

Riconosciuta l'opportunità di ristampare le carte valori postali di cui ai decreti ministeriali predetti su carta fluorescente;

Decreta:

Articolo unico.

I formati stampa delle carte valori postali di cui ai decreti ministeriali citati nelle premesse, fissati, con i relativi provvedimenti per i vari tipi e tagli considerati nelle dimensioni di millimetri 17 per 21, 37 per 27 e 21 per 37, saranno ridotti, nelle ristampe su carta fluorescente, rispettivamente, a millimetri 16 per 20, 36 per 26 e 20 per 36.

I valori della specie finora stampati su carta non fluorescente resteranno in corso fino a nuovo provvedimento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1967

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPAGNOLLI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1968
Registro n. 13 Poste e telecom., foglio n. 124

(3371)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1968.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Rieti.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Ritenuto che la strada provinciale « di Morro » con inizio al km. 36 + 650 della strada statale n. 79 « Ternana » in località La Spera, attraversa l'abitato di Morro Reatino e termina innestandosi alla strada statale n. 471 « di Leonessa » nell'abitato omonimo, dell'estesa complessiva di km. 25 + 000, ha i requisiti previsti per essere inserita nella rete delle strade statali;

Sentiti a norma della citata legge n. 126, il consiglio d'amministrazione dell'A.N.A.S., il consiglio superiore dei lavori pubblici e l'amministrazione provinciale di Rieti, che si sono pronunciati rispettivamente il 29 marzo 1967, il 20 giugno 1967 ed il 16 maggio 1967;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada provinciale « di Morro » con inizio al km. 36 + 650 della strada statale n. 79 « Ternana » in località La Spera, attraversa l'abitato di Morro Reatino e termina innestandosi alla strada statale n. 471 « di Leonessa » nell'abitato omonimo, dell'estesa complessiva di km. 25 + 000, è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 521 « di Morro ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto, nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze, in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 14 febbraio 1968

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1968
Registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 206

(3436)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1968.

Sostituzione di un componente del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della ex Confederazione dei lavoratori dell'industria e delle disciolte federazioni nazionali già ad essa aderenti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1961, con il quale il dott. Salvatore Vaccaro è stato nominato membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della Confederazione dei lavoratori dell'industria e delle disciolte federazioni nazionali ad essa aderenti;

Considerato che il dott. Salvatore Vaccaro è deceduto, e che occorre quindi provvedere alla sua sostituzione;